



LEGGE REGIONALE 12 marzo 1998 n. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/04/1998 n. 5

Modifica alla legge regionale 21 Marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione e Enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1994 n. 12)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione e Enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni) è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Qualora le convenzioni di cui al comma 1 siano stipulate fra Comuni con meno di 5.000 abitanti la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna un contributo straordinario. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce l'entità di tale contributo tenendo conto del numero di Comuni convenzionati, del numero degli abitanti complessivamente interessati e del tipo di servizio erogato".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 1998

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1998

___Num:0010

___Boll__Uff__Num:5

___Boll__Uff__Anno:1998